



**CONVENZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DIDATTICA DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA DELL'UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.**

L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro – nel seguito denominata anche UMG – con C.F. e P.I. n. 97026980793, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa località Germaneto, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. De Sarro Giovambattista, nato a Nicastro (CZ) il 2/10/1955, C.F. DSRGMB55R02F888K;

***E***

l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, nel seguito denominata anche "Azienda ospitante" - con C.F. e P. I. n.01987250782, con sede legale in Cosenza, in via Migliori 1, 87100, rappresentata dal Commissario Straordinario Prof.ssa Isabella Mastrobuono nata a Roma il 06/12/1957 con C.F. MSTSL57T46H501A– Rappresentante Legale dell'Azienda;

***VISTO***

- il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ;
- il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca che stabilisce gli obiettivi formativi qualificanti della Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46,);
- la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, del 20 novembre 2020 di approvazione alla stipula della Convenzione per l'ampliamento della rete formativa per lo svolgimento dell'attività didattica degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso strutture sanitarie pubbliche e private che abbiano fatto richiesta di collaborazione e che presentano tutti i requisiti normativi e strutturali necessari;



- il parere favorevole del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia riportato nel verbale n. 8 del 30 novembre 2020;
- la disponibilità dell'ente ospitante pervenuta con nota mail del Direttore dell'UOC del 22.9.2020

**convengono e stipulano:**

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

L'ente Ospitante si impegna ad ospitare presso le proprie strutture, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'UMG per lo svolgimento delle attività previste dalla Classe di Laurea LM-46, ai fini del completamento della formazione teorico-pratica. Nei periodi di permanenza degli studenti, l'Azienda garantisce l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti.

### **Art. 2 - Caratteristiche della formazione teorico-pratica e Tutor**

Le caratteristiche della formazione e gli obiettivi del progetto formativo saranno stabiliti e valutati dal coordinatore del Corso di Laurea d'intesa con il tutor accademico e l'azienda ospitante.

Il tutor accademico segue lo studente durante l'attività di tirocinio ed è chiamato a supportarlo nei casi in cui si presentino delle difficoltà di tipo organizzativo e/o formativo.

In capo al tutor accademico rimane il controllo, la supervisione e la valutazione finale di conformità agli obiettivi formativi stabiliti, su tutta l'attività di tirocinio.

Al termine del periodo formativo il tutor accademico prende visione della relazione di fine tirocinio, redatta dal tutor aziendale, effettuandone una propria valutazione.

L'azienda ospitante, nell'individuare il tutor aziendale, può avvalersi dell'ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima struttura.

Il tutor aziendale concorre all'organizzazione e all'attuazione delle attività professionali pratiche, supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa ed effettua la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio.



Il tutor può essere affiancato, nello svolgimento delle predette attività, da personale ospedaliero qualificato.

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche osservando gli orari concordati con l'azienda ospitante e a rispettare l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

Il coordinatore del Corso di Laurea comunica tempestivamente l'elenco degli studenti che svolgeranno le attività formative nei periodi programmati, all'azienda ospitante sede del tirocinio.

### **Art. 3 - Diritti e doveri degli studenti e dell'Azienda Ospitante**

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal progetto formativo.

I rapporti che l'azienda ospitante intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell'Azienda alcun diritto di tipo retributivo.

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, l'azienda ospitante può chiedere in qualsiasi momento, con motivata e documentata istanza, l'allontanamento definitivo dello studente.

### **Art. 4 - Sicurezza**

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro effettua ogni adempimento in relazione agli studenti per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

In riferimento all'attività che lo studente in formazione svolgerà presso l'azienda ospitante le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, l'azienda ospitante, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento l'azienda ospitante si impegna a formare ed informare ogni studente circa l'eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché



le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

L'azienda ospitante garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nell'azienda ospitante, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

### **Art. 5 - Trattamento dei dati e privacy**

Lo svolgimento del tirocinio verrà assicurato da parte di tutti i soggetti interessati, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

### **Art. 6 - Collaborazioni**

Richiamate le disposizioni del D.Lgs n. 517/1999 sulla "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419", il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Catanzaro, potrà avvalersi del personale della struttura sanitaria, che fin d'ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le modalità delle richiamate disposizioni.

### **Art. 7 - Copertura assicurativa**

L'UMG garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività formativa, l'azienda ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università.

L'azienda ospitante si impegna a garantire agli studenti le condizioni di sicurezza e igiene - nel rispetto della normativa vigente in materia, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti dalla Convenzione di tirocinio, l'Università.

### **Art. 8 - Sorveglianza sanitaria**



L'Università assolve alle previsioni dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (sorveglianza sanitaria), per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'azienda ospitante.

### **Art. 9 - Durata della convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata corrispondente a un ciclo sessennale e sarà tacitamente rinnovata per un periodo di pari durata, previa verifica della compatibilità degli impegni in essa previsti con il quadro normativo di riferimento.

La presente Convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

È in ogni caso riconosciuta la facoltà all'Azienda Ospedaliera di Cosenza (soggetto ospitante) e all'Università "Magna Græcia" (soggetto promotore) di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o di mancato rispetto degli obiettivi del progetto formativo.

### **Art. 10- Oneri aggiuntivi**

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Università e per l'Azienda ospitante.

### **Art. 11 - Foro competente**

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Catanzaro.

Letto, firmato e sottoscritto.

Catanzaro, il 04 FEB. 2021 .....



Ente Ospitante  
Il Rappresentante legale

*Prof.ssa Isabella Mastrobuono*

Università degli Studi "Magna Graecia"  
di Catanzaro

Il Magnifico Rettore

*Prof. Giovambattista De Sarro*